



COMUNICATO UFFICIALE N.10 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 1/AA al N. 6/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIOVE e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO GIOVE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Taranto 1927 Srl, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Pantaleo de Gennaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 24.11.2017 (Vertenza n. 10/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Giove in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giove MASSIMO e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda TARANTO F.C. S.R.L. 1927;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO, Riccardo CHIODI e della società U.S. RIVANAZZANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PICCININI, tesserato quale collaboratore della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell'art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) e del Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della Us Rivanazzanese, partecipante al campionato di 2° categoria Lombardo, girone W, nel periodo dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017 in assenza della necessaria abilitazione, comparendo nelle seguenti distinte di gara PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE -ZAVATTARELLO del 19.2.2017; RIVANAZZANESE – CASTELLETTO del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, con la qualifica di massaggiatore e con il chiaro intento di eludere pervicacemente la normativa di riferimento, fatto accertato a far data dal 27/01/2017, sino al 07/03/2017;

GIAMPAOLO MONASTERO, in qualità di Presidente della società Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., e 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, a seguito dell'esonero del tecnico Sig. Carmignani Giuseppe e precedentemente alla concessione della deroga tecnica del Comitato Regionale Lombardia al Sig. Piccinini Massimo, per aver omesso scientemente, nella sua qualità, di attribuire la responsabilità della prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", conferendo, invece, per tale periodo l'incarico al Signor Piccinini Massimo (tesserato quale collaboratore), soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017;

RICCARDO CHIODI, in qualità di direttore sportivo della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. e in riferimento al combinato disposto dell'art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE - ZAVATTARELLO del 19.2.2017; RIVANAZZANESE – CASTELLETTO del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, in cui veniva inserito, quale massaggiatore, il nominativo del Signor Piccinini Massimo, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo svolgesse tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, attraverso una evidente artificio simulativo, ricopriva, senza al momento avere un valido titolo, il ruolo di allenatore della squadra;

U.S. RIVANAZZANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro Ottaviano GUARNATA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. RIVANAZZANESE, Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO e Riccardo CHIODI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo PICCININI, di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giampaolo MONASTERO, di 27 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo CHIODI e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda U.S. RIVANAZZANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 369 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Silvano BLANDITI avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVANO BLANDITI, all'epoca dei fatti ex agente F.I.F.A. che, pur non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia, operava nell'ambito della Società ACD TREVISO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver apposto, per sua stessa ammissione al Collaboratore della Procura Federale, la firma apocriфа del calciatore Carifi Gaetano nel modulo n. DL 6094405 concernente la richiesta di tesseramento del calciatore Califi Gaetano con la Società ACD Treviso datato 11.02.2017;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvano BLANDITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Silvano BLANDITI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PETTRONE, Michele RUSSO, Emanuel Florin AILOAEI e della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008 avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PETTRONE, in qualità di Presidente della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Emanuel Florin Ailoei, impiegato nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016;

MICHELE RUSSO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Valente 2008 in occasione della gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Emanuel Florin Ailoei, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

EMANUEL FLORIN AILOAEI, calciatore schierato per la società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, nelle file della società A.S.D. Virtus Valente 2008, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco PETTRONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, Michele RUSSO e Emanuel Florin AILOAEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco PETTRONE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Michele RUSSO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Emanuel Florin AILOAEI, di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di un punto di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Riccardo NOBILI avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO NOBILI, all'epoca dei fatti allenatore e responsabile del settore giovanile della società Sondrio Calcio Srl, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della F.I.G.C., Settore Giovanile e Scolastico, per aver adottato una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla F.I.G.C. con riferimento all'attività di base (pulcini ed esordienti), (dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società), con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo NOBILI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 67 giorni di squalifica per il Sig. Riccardo NOBILI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COMBERLATO e della società A.S.D. PRO ATHLETIC avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE COMBERLATO, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società ASD Athletic nella stagione 2015 / 2016, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, quale responsabile della società ASD Athletic, utilizzato nella stagione sportiva 2015/2016 illegittimamente il Sig. Varlan Fani quale allenatore dei giovani calciatori minorenni;

A.S.D. PRO ATHLETIC, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni BOLDRIN, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO ATHLETIC e Giuseppe COMBERLATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COMBERLATO e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO ATHLETIC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini